



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le **CONSOB**
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini 3
00198 Roma

Milano, 28 febbraio 2019

Osservazioni al DCO “Modifiche al regolamento mercati in materia di attività connesse e strumentali e ulteriori proposte di intervento”

Concordiamo innanzitutto con la proposta di fissare al 1 aprile di ogni anno, com'è peraltro già previsto in altri paesi UE, il termine per l'invio della comunicazione funzionale a fruire dell'esenzione prevista dalla MiFID II per le attività in derivati su merci che rivestano carattere accessorio rispetto all'attività principale.

Non concorderemmo invece a che gli operatori debbano inviare in aggiunta a tale comunicazione anche le risultanze del calcolo dei test di ancillarità, in quanto la MiFID richiederebbe agli operatori solamente di notificare che godono dell'esenzione per le attività accessorie. Faremmo in tal senso inoltre presente che sui mercati di altri paesi membri agli operatori è richiesto esclusivamente di comunicare la loro intenzione di avvalersi dell'esenzione. Le risultanze dei calcoli sui quali è basata la richiesta di esenzione sono invece richieste dal regolatore interessato solo a seguito di una valutazione caso per caso.

Proporremmo quindi che il comma 4 dell'Art. 65 del Regolamento Mercati sia modificato come segue:

4. I soggetti di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob una richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano entro il 1° aprile di ogni anno alla Consob la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/592.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi